

segue ALLEGATO 17

segue TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Oneri per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. dei periodi di trattamenti per il mantenimento del salario

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
riporto.....	1.858.436.000.000	2.059.693.000.000	1.626.942.267.323
Onere per la copertura figurativa di periodi di godimento di trattamenti sostitutivi della retribuzione a seguito di malattie epizootiche - art.9, comma 1, legge n.218/1988.....	-	-	9.000.000
Onere per la copertura figurativa del sussidio di disoccupazione di cui all'art. 1, commi 3, 5 e 8, del D.L. n. 515 del 1995.....	-	66.000.000.000	7.202.000.000
Onere per la copertura figurativa del sussidio di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. n. 515/1995.....	-	-	8.543.000.000
Onere per la copertura figurativa dell'indennità a favore dei dipendenti delle società controllate dall'E.N.C.C. - art.3, comma 7, D.L.n.513/1994.....	1.616.000.000	1.850.000.000	-
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art.12, del D.L. n.776/1980.....	-	-	2.000.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria ai dipendenti dei partiti politici - art.9/quater, c.ma 2, legge n.236/93.....	-	-	41.000.000
TOTALE	1.860.052.000.000	2.127.543.000.000	1.642.739.267.323
2 - AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO:			
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento della mobilità - art. 6, comma 17/bis, legge n.236/1993.....	19.628.000.000	-	240.395.370
TOTALE	19.628.000.000	-	240.395.370
TOTALE ALLEGATO 17.....	1.879.680.000.000	2.127.543.000.000	1.642.979.662.693

ALLEGATO 18

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per la copertura di disavanzi di esercizio

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Trasferimento al Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo a copertura del disavanzo di gestione - art. 17 D.P.R. n. 649/1972.....	202.103.400.000	241.297.491.000	231.549.589.518
- Trasferimento a copertura del disavanzo di gestione del Fondo di previdenza del personale del consorzio autonomo del porto di Genova e di Trieste - art.13, comma 2, lett. b), D.L. 873/1986 convertito nella legge n.26/1987.....	84.161.000.000	95.916.116.000	99.612.092.085
TOTALE ALLEGATO 18....	286.264.400.000	337.213.607.000	331.161.681.603

ALLEGATO 19

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione
dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
1 - Onere per la copertura del minor gettito contributivo derivante alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per la cessazione dell'obbligo del contributo per le integrazioni salariali ordinarie delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto - art. 4 legge n. 270/1988.....	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
2 - Onere per la copertura assicurativa conseguente all'esclusione dall'imponibile contributivo degli emolumenti per carichi di famiglia - art. 3, legge n. 876/1986.....	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
3 - Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponibile ai fini contributivi - art. 1, comma 2, D.L. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.....	356.247.157.000	356.247.157.000	356.247.157.000
TOTALE ALLEGATO 19.....	384.247.157.000	384.247.157.000	384.247.157.000

ALLEGATO 20

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
1 - Onere per il trasferimento dei contributi relativi a periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle FF.AA. e UNRRA.....	-	-	11.766
2 - Onere per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. a favore dei perseguitati politici e razziali - art. 5, legge n. 96/1955.....	-	-	223.017
3 - Rimborso alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione - quota parte ai sensi dell' art. 6, comma 17 ter, legge n. 236/1993.....	-	-	221.194.657
4 - Rimborso alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione - quota parte ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994.....	-	-	45.774.536.385
5 - Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD-CM - art. 28, comma 2, legge n. 88 del 1989.....	39.989.700.000	47.973.700.000	52.023.923.112
6 - Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile - art. 22, legge n. 658/1967.....	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000
a riportare....	42.039.700.000	50.023.700.000	100.069.888.937

segue ALLEGATO 20

segue TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
riporto....	42.039.700.000	50.023.700.000	100.069.888.937
7 - Onere per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani nelle regioni a statuto speciale - art. 22, legge n. 845/1978.....	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
8 - Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia ai sensi dell'art. 4 del D.L. 103/1991 convertito nella legge n. 166/1991.....	40.000.000.000	33.000.000.000	51.345.842.051
9 - Onere per la copertura nel F.P.L.D. delle posizioni assicurative trasferite all'INAS Libico - art. 1, legge n. 181/1983.....	-	-	182.488.636
10 - Onere per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti legge n. 94/1994.....	-	-	19.955
TOTALE ALLEGATO 20....	84.539.700.000	85.523.700.000	154.098.239.579

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995		
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
Eliminazione dei residui attivi per accertata irreuperabilità:					
– Verso le aziende per il contributo a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:					
– art. 3 della legge n. 856/1986.....	–	–	116.118.307	–	–
– art.9 della legge n.160/1989 e della legge n. 236/1993.....	–	–	18.523.100	–	–
– art. 29 della legge n. 223/1991.....	–	–	30.657.203	–	–
– art. 5 della legge n. 169/1991 per rapporti di lavoro cessati dall'1/3/1989.....	–	–	151.739.707	–	–
– Verso le aziende per i contributi a copertura delle prestazioni riscossi tramite:					
– la procedura DM.....	–	–	–	52.284.994	–
– la procedura di riscossione diretta del contributo addizionale delle integrazioni salariali straordinarie.....	–	–	–	217.158.486	–
– la procedura di riscossione diretta del contributo di cui all'art. 5 della legge n. 223/1991.....	–	–	–	19.381.047	–
– Per prestazioni da recuperare.....	–	–	43.153.560.247	142.360.534	10.037.446
TOTALE ALLEGATO 21.....	–	–	43.470.598.564	431.185.061	10.037.446

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nel corso dell'anno 1995 la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali è stata interessata dalla normativa emanata nel corso degli anni precedenti e da quella di data più recente, che di seguito si illustra.

Legge 28.2.1994, n. 84 concernente il riordino della legislazione in materia portuale.

L'art. 24, comma 4, ha previsto che il trattamento pensionistico di cui all'art. 2 della legge 222/1984 è attribuibile ai lavoratori portuali, che alla data di entrata in vigore della legge (19.2.1994) risultino cancellati dai registri perché dichiarati inidonei al lavoro portuale dalle apposite commissioni mediche, ivi compresi quelli cancellati da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 222/84.

La norma è altresì applicabile ai superstiti dei lavoratori portuali cancellati dai registri e deceduti in epoca anteriore alla predetta data.

D.L. 16.5.1994, n.299 convertito nella legge 19 luglio 1994, n.451

L'articolo 8 del decreto in parola, recante "Disposizioni inerenti il settore siderurgico", prevede al comma 1, nel limite massimo di 15.500 unità, un piano per il triennio 1994 - 1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto legge 120/1989 convertito nella legge 181/1989 di *impiantistica industriale nel settore siderurgico*, in attività al 1° gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 503/1992. A tal fine, ai dipendenti medesimi è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva.

Per le anzidette pensioni lo stesso comma 8 prevede l'applicazione dei vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

In sede di conversione in legge del decreto n.299/1994, all'articolo 8, è stato introdotto il comma 1 bis che ha esteso il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1 e nel limite massimo numerico ivi previsto, anche ai lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1993 dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocate in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 223/1991, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 223/1991, ovvero che siano stati licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994, avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva. L'articolo 2, comma 5, del DL

39/1996 ha differito al 28 febbraio 1995 il predetto termine del 31 dicembre 1994.

D.L. 29 agosto 1994, n.516 convertito nella legge 27 ottobre 1994, n. 598 avente per oggetto "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernente l'EFIM ed altri organismi".

L'articolo 4 prevede, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, che il Commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia, nei limiti di 2.550 unità, che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per le società controllate dall'EFIM ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

L'articolo 5 del decreto in esame, al comma 1, stabilisce che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (30 agosto 1994) alla data del 30 giugno 1996, siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la stessa assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

Il comma 2 dello stesso articolo 5 stabilisce che possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e sino alla data del 30 giugno 1996, risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e a cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e non più di trenta anni di anzianità contributiva. Agli stessi lavoratori è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

D.L. 23.2.1995, n.41, convertito nella legge 22.3.1995, n.85

L'art. 47 quinquies ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è aumentato, con riferimento al reddito previsto per la determinazione dell'assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli.

La misura dell'aumento è stata stabilita in L.84.000 per ogni figlio, con esclusione dei primi due, dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 1° agosto 1995.

D.L. 29 marzo 1995, n. 96 convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206

L'art. 5 bis ha reinserito il territorio di Venezia insulare, delle isole della Laguna, e del centro storico di Chioggia, al quale, per effetto dell'art. 23 della legge 171/1973 si estendevano le agevolazioni di cui all'art. 18 della legge 1089/1968, precedentemente esclusi, tra i beneficiari degli sgravi per il Mezzogiorno, come individuati dal DM 5 agosto 1994.

Di conseguenza, con decorrenza dal 1° luglio 1994, nei predetti territori, si applicano gli sgravi di cui al predetto decreto ministeriale.

D.L. 21 giugno 1995 n. 240 convertito nella legge 3 agosto 1995, n.337 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta".

L'art. 2, comma 7, prevede che, in attuazione dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 27 agosto 1994, n.513, convertito dalla legge 28 ottobre 1994, n.595, il commissario liquidatore ha facoltà di predisporre, con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n.516, un programma di prepensionamenti di anzianità, per un massimo di 200 unità, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale già dipendente dall'ENCC e dalle società controllate in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

D.L. 13.7.1995, n.287, convertito nella legge 8.8.1995, n.343

Ha disposto, all'art.1, comma 2, lett.b), la proroga per l'anno 1995, nel limite di 1.800 unità, della concessione dell'indennità pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori portuali, di cui all'art.8 della legge 13 febbraio 1987, n.26.

Decreto-Legge 28.8.1995, n. 360 avente per oggetto "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale".

L'art. 5, comma 4, ha differito al 30 giugno 1995 i termini del 1 ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 67/1988, come sostituito dall'art. 11, commi 27 e 28, della legge 537/1993.

Per effetto di tale differimento, relativamente al periodo dal 1°.1.1995 al 30.6.1995 continuano ad operare la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura prevista dal 1° gennaio 1994 dall'art. 10, comma 2, lett. b) del DL 155/1993 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243 e cioè:

a) Per le aziende montane di tutto il territorio nazionale lo sgravio é pari all' 80,50% e al 77,50% da calcolarsi sulla quota contributiva rispettivamente a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

b) Per le aziende site in zone svantaggiate del Centro-Nord lo sgravio é pari, rispettivamente, al 48% e al 40% da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del

datore di lavoro e del lavoratore.

c) Per le aziende site zone svantaggiate del Mezzogiorno lo sgravio è pari, rispettivamente, al 74% e al 70% da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

d) Per le aziende agricole operanti nei territori di cui al T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno la riduzione è del 60%.

Relativamente al periodo dal 1°.7.1995 al 31.12.1995 (e fino al 30.9.1996), la disciplina delle agevolazioni contributive in argomento è la seguente:

a) Per le aziende montane di tutto il territorio nazionale: la riduzione dei contributi è del 80% fino al 30.9.1995, del 75% dal 1°.10.1995 al 31.12.1995 (e fino al 30.9.1996).

b) Per le aziende site in zone svantaggiate sia del Centro-Nord che del Mezzogiorno la riduzione dei contributi è del 70% dal 1°.7.1995 al 30.9.1995, del 60% dal 1°.10.1995 al 31.12.1995 (e fino al 30.9.1996).

c) Per le aziende agricole operanti nei territori di cui al T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno lo sgravio è del 40% per il periodo dal 1°.7.1995 al 30.9.1995 e del 30% per il periodo dal 1°.10.1995 al 31.12.1995 (e fino al 30.9.1996).

D.L. 25 novembre 1995, n. 501 convertito nella legge 5 gennaio 1996, n. 11 avente per oggetto "Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto".

Reiterativo dei precedenti decreti n. 92, 205 e 301 del 1995, decaduti per mancata conversione in legge, ha previsto quanto segue.

Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e di risanamento del settore del pubblico trasporto e nel caso di effettive eccedenze strutturali, rilevate d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, prevede programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia per il triennio 1995-1997, predisposti tenendo conto delle domande presentate entro il 29 giugno 1995 dal personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994 ed approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro (art. 4).

Il predetto decreto prevede che, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, l'età anagrafica ovvero l'anzianità contributiva nel Fondo maturate alla data del 31 dicembre 1994 vengano maggiorate in misura non superiore a 7 anni. La norma stabilisce, inoltre, che detta maggiorazione non potrà comunque essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento dell'età pensionabile prevista dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

Il trattamento di pensionamento anticipato da liquidare in favore dei lavoratori

interessati, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, è calcolato in relazione alle disposizioni vigenti nel Fondo, sulla base della sola anzianità effettivamente acquisita alla data di decorrenza della pensione, senza tener conto della maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 4, che è valida ai soli fini del conseguimento del diritto.

Il comma 5 dell'articolo 4 stabilisce che agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dall'anticipazione della pensione medesima.

Il comma 7, infine, stabilisce che la parte rimanente dell'onere è posta a carico dello Stato.

D.L. 4.12.1995, n.515

Reiterando i precedenti DD.LL. n.ro 31, 105, 232, 326 e 416, decaduti per mancata conversione in legge, ha stabilito quanto segue:

1) in materia di trattamenti di disoccupazione:

La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione rimane fissata, anche per il 1995, al 30% della retribuzione di riferimento (art. 6 comma 16).

2) in materia di trattamenti di integrazione salariale:

L'art. 5, commi 1, 2 e 3 e l'art. 6, comma 1, lett.a) e d) e comma 2, hanno previsto l'ulteriore prosecuzione dei seguenti benefici sino al 31 maggio 1995:

2.1 - Trattamento straordinario in favore dei dipendenti delle società non operative della GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno individuati con D.P.R. 6 marzo 1978, n.218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n.2 del Regolamento CEE n.2081/93, nonché dei dipendenti dell'INSAR con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. Dalla proroga sono stati esclusi i lavoratori in possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell'indennità di mobilità "lunga" ovvero dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'AGO. Decorso i primi sei mesi di fruizione, la misura del trattamento anzidetto è stata ridotta del 20%, fatta eccezione per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. A decorrere dall'8 febbraio 1995, per i lavoratori che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento spetta in misura pari al sussidio istituito dal medesimo decreto-legge all'art. 1, comma 5.

2.2 - Trattamento straordinario in favore dei dipendenti della Società GEPI di reimpiego di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.108, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n.169.

2.3 - Trattamento straordinario in favore dei dipendenti INSAR di cui all'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n.236, limitatamente al contingente numerico definito con delibera CIPI del 7 giugno 1993.

2.4 - Trattamento straordinario in favore dei dipendenti INSAR di cui all'art.7, co.6 bis e 6 ter, della medesima legge n.236/93.

I trattamenti di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.4 sono stati prorogati nella misura del sussidio cui al citato art.1, comma 5.

Il provvedimento in esame ha disposto, altresì:

a) Il differimento dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 1995 del termine di scadenza utile ai fini della concessione della proroga, con pari riduzione dell'indennità di mobilità, del trattamento straordinario di cui all'art.1, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n.56, specificando che tale termine va riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori interessati (art. 6, comma 5)..

b) Ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi in favore dei lavoratori che alla scadenza del trattamento in atto, ai sensi della sopracitata legge n.56/1994, abbiano diritto all'indennità di mobilità; la misura della prestazione, in tale ipotesi, è pari all'80% del trattamento di cui i medesimi erano in precedenza beneficiari (art.6, comma 6).

c) La possibilità di prorogare per un periodo massimo di 18 mesi, entro il 31 dicembre 1995, il trattamento straordinario, alle condizioni previste dall'art.1, commi 1 e 1 bis e dall'art.2, comma 2 ter, della legge n.56/1994, in favore dei lavoratori edili per i quali ricorrano i requisiti indicati dall'art.3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n.451 ovvero si trovino nelle condizioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n.223/1991; i periodi di fruizione della proroga comportano una pari riduzione del trattamento speciale di disoccupazione (art.6, comma 10).

d) La proroga del termine di cui all'art.7, comma 7, della legge n.236/93 dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 1995 ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di spedizione e trasporto che occupino più di 50 dipendenti (art.6, comma 15).

e) Il riconoscimento per un ulteriore anno dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, già prorogata di un anno ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto-legge n.259/1995, in favore dei dipendenti di imprese di spedizione internazionale di cui all'art.1, comma 3, della legge 9 agosto 1993, n.293, nonché l'estensione dell'indennità medesima in favore dei lavoratori in servizio presso tali imprese alla data del 31 dicembre 1994 che siano sospesi dal lavoro nel corso dell'anno 1995 (art.6, comma 19). Contestualmente il legislatore ha esteso agli anni 1995 e 1996 l'obbligo del versamento del contributo speciale dell'1,30%.

f) La concessione del trattamento straordinario, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, in relazione a domande presentate, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n.451/1994,

anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (14.8.95) concernenti unità produttive interessate da protocolli d'intesa o intese di programma per la reindustrializzazione. Per le domande presentate successivamente, relative a unità produttive diverse da quelle oggetto delle domande innanzi indicate, può essere disposta, sino al 31 dicembre 1995, la concessione del trattamento straordinario per la durata massima di 12 mesi, anche in deroga alla normativa vigente, a condizione che sia stato stipulato, prima della data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, un protocollo di intesa o un'intesa di programma sulla reindustrializzazione; l'erogazione del trattamento per i periodi successivi all'emanazione del provvedimento di concessione è subordinata all'attuazione di un progetto di lavori socialmente utili predisposto ovvero gestito dall'impresa destinataria del provvedimento stesso (art.6, comma 21).

g) La cessazione dei benefici per i contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, di cui all'art.5, comma 4, della legge 19 luglio 1993, n.236 e la determinazione della misura del trattamento straordinario, concesso per tali contratti, in ammontare pari al 60% della retribuzione perduta a seguito della riduzione di orario (art.9, comma 3).

3) In materia di indennità di mobilità e sussidio:

L'art.1, commi 5 e 6, ha istituito un sussidio in favore dei lavoratori che hanno cessato di fruire, alla data del 31.12.94, di proroghe dell'indennità di mobilità, ovvero che hanno cessato di fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale nel periodo 1.12.1994/31.5.1995 e che siano stati licenziati senza aver titolo all'indennità di mobilità o al trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia.

Tale sussidio spetta anche ai lavoratori dell'INSAR e della GEPI, beneficiari al 31.12.94 di CIGS, che siano stati licenziati successivamente all'1.1.1995, senza aver titolo a fruire della mobilità o dell'indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia.

Se i lavoratori sono utilizzati in lavori socialmente utili l'importo della prestazione è pari a L.823.876 e compete per un massimo di 12 mesi. L'importo del trattamento spettante invece per i periodi di non utilizzazione è pari al 70% dell'ultimo trattamento netto di integrazione salariale o dell'ultimo trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale spettante a ciascun interessato, e non può comunque superare la somma mensile di L.823.876 per il periodo 1.1/31.3.1995 e di L.576.713 per il periodo 1.4/31.5.1995.

Inoltre il predetto comma 5 ha introdotto modifiche per quanto riguarda i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 1, del D.L. 478/1993 convertito nella legge 56/1994 e ha disposto che hanno diritto al sussidio coloro per i quali il suddetto trattamento è cessato nel periodo 1.12.94/31.5.1995 essendosi esaurita anche l'utilizzazione dell'indennità di mobilità. La norma prevede che il sussidio può essere concesso per un massimo di 12 mesi a lavoratori avviati entro il 30.9.1995 a progetti approvati entro il 31.7.1995.

Il comma 7 ha stabilito un sussidio per periodi di frequenza a corsi di formazione professionale approvati prima del 31.5.1995. Il sussidio spetta sino al termine dei corsi

e comunque non oltre il 31.12.1995.

Il comma 8 ha disposto la concessione del sussidio dal 1° giugno al 30 settembre 1995 a condizione che i lavoratori non ancora occupati abbiano partecipato presso gli Uffici del lavoro ad attività di selezione ed orientamento al fine di essere avviati a lavori socialmente utili.

L'art.1, comma 3, aumenta da ottanta a cento ore mensili e da 7.500 a 8.000, rispettivamente il numero massimo di ore indennizzabili e l'importo orario del sussidio ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che non fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Il D.L. dispone espressamente che per tale sussidio orario trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. N e l successivo comma 5 si dispone che i lavoratori, cui si applica quanto disposto dallo stesso art.1, comma 5, rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31.12.1995.

L'art.6, commi 25 e 26, prevede particolari disposizioni per i lavoratori collocati in mobilità nel corso del 1995, prevedendone la possibilità di beneficiare delle disposizioni in materia di mobilità lunga di cui ai commi 6 e 7 dell'art.7 della legge n.223/1991.

I benefici potranno essere concessi soltanto fino ad un massimo di 8.000 unità.

Il comma 19 dispone che i trattamenti spettanti ai dipendenti licenziati da imprese di spedizione internazionale possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. Inoltre detti trattamenti, entro il limite di 1800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle proroghe, possono essere erogati per un periodo massimo di 12 mesi ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 e che siano licenziati nel corso del 1995.

Il comma 10 ha disposto lo spostamento dal 31 luglio al 31 agosto 1995 del termine di cessazione dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità o di disoccupazione speciale per l'edilizia in precedenza previsto. Quindi ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 erano già impegnati in lavori socialmente utili e nei cui confronti sia cessato, nel periodo 31.12.1994/31.8.1995, uno dei suddetti trattamenti, spetta il sussidio fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla cessazione del trattamento di cui fruivano.

L'art.1, comma 3, ha disposto in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che non fruiscono di trattamento straordinario di integrazione salariale, di mobilità o di disoccupazione speciale per l'edilizia, l'erogazione di un sussidio non superiore a L.800.000 mensili.

Il comma 17 ha disposto che per i progetti approvati dopo il 31 luglio 1995 il sussidio è pari a L.8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Inoltre tale comma precisa che, fermo restando il costo complessivo del progetto, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio introdotti dal decreto legge stesso.

Il comma 19 ha disposto che i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili partecipino ad attività di orientamento ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, tali lavoratori continueranno a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante lo svolgimento dei lavori socialmente utili.

4) In materia di trattamento speciale di disoccupazione edile

L'art. 1, comma 5, ha istituito un particolare trattamento di disoccupazione denominato "sussidio" in favore dei lavoratori edili che hanno beneficiato fino al 31.12.1994 di provvedimenti di proroga del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art.11, comma 2, della legge n.223/1991.

Tale sussidio spetta per i periodi in cui i lavoratori sono impegnati in lavori socialmente utili e per un massimo di dodici mesi. La sua misura è pari a L.823.876 mensili.

L'art.1, comma 6, dello stesso decreto-legge, ha stabilito, inoltre, l'erogazione del sussidio in favore dei lavoratori che dal 31.12.1994 hanno cessato di fruire di proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art.22, comma 8, della legge n.223/1991 per i periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili rientranti nel periodo 1.1/31.5.1995.

L'art.6, commi 25 e 26, prevede la possibilità di fruire del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia fino alla data del compimento dell'età pensionabile.

DD MM 9.3.1995 e 29.3.1995

Con i predetti decreti sono state rese operanti, con l'individuazione delle aziende, le disposizioni di cui all'art. 6 del DL 299/1994 convertito nella legge 451/1994 inerenti al beneficio dello sgravio totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori del settore calzaturiero, assunti ad incremento dei livelli occupazionali

*

*

*

A completamento di quanto sopra esposto si informa che la Gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata dalla lievitazione delle retribuzioni contrattuali, cui vanno commisurate le retribuzioni, e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano i minimi di retribuzione imponibile in esecuzione dell'art. 1 della legge 537/1981, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT e fissato, per il 1995, al 5,4%.

Nella medesima misura del 5,4% hanno subito variazioni, dal 1°.1.1995, le retribuzioni convenzionali.

I predetti minimi, a loro volta, sono adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione vigente al 1°.1.1995 in attuazione dell'art. 7, comma 1, secondo periodo del DL 463/1983 convertito nella legge 638/1983 modificato dalla legge 389/1989.